

COMUNE DI MASSAFRA

Statuto comunale.



Città di Massafra

STATUTO COMUNALE

Approvato dal Consiglio Comunale
con Delibera n. 32 in data 23 aprile 2024

(ALL. A)

Sommaro

Sommario	2
STATUTO COMUNALE DI MASSAFRA	5
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI	5
Articolo 1 Il Comune di Massafra	5
Articolo 2 Principi fondamentali, finalità e funzioni	5
TITOLO II – ORGANI DI GOVERNO: composizione, elezione, durata e scioglimento	9
Articolo 3 - Organi del Comune	9
Articolo 4 – Composizione e funzionamento del Consiglio Comunale.....	9
Articolo 5 - Le competenze del Consiglio Comunale	9
Articolo 6 - Presidente del Consiglio Comunale: funzioni	10
Articolo 7 - Sessioni del Consiglio Comunale.....	11
Articolo 8 - Gruppi Consiliari.....	11
Articolo 9 - Consiglieri Comunali: diritti, doveri e status dei Consiglieri Comunali	11
Articolo 10 -Commissioni permanenti.....	12
Articolo 11 - Commissione per le pari opportunità.....	12
Articolo 12 - Conferenza dei capigruppo consiliari.....	12
Articolo 13 – Cessazione della carica di Consigliere	13
Articolo 14 - Tutela delle minoranze	13
Articolo 15 - Adunanze consiliari	14
Articolo 16 - Definizione, adeguamento e verifica delle linee programmatiche	14
Articolo 17 - Poteri di iniziativa	15
Articolo 18 - Il Sindaco: Competenze e funzioni.....	15
Articolo 19 -Cessazione dalla carica di Sindaco	16
Articolo 20 - Vicesindaco	17
Articolo 21 -Giunta Comunale	17
Articolo 22- Attribuzioni della Giunta Comunale	17
Articolo 23 – Funzionamento della Giunta.....	17
Articolo 24 -Mozione di sfiducia	18
Articolo 25- Incarichi degli Assessori.....	18
Articolo 26 – Cessazione dalla carica di Assessore.....	18
TITOLO III - SERVIZI COMUNALI	19

Articolo 27 - Forme di gestione	19
Articolo 28 – Gestione in economia	19
Articolo 29 - Aziende speciali.....	19
Articolo 30 - Istituzioni	20
Articolo 31 – Società.....	21
Articolo 32 - Convenzioni.....	21
Articolo 33 - Consorzi	21
Articolo 34 - Accordi di programma	21
Articolo 35 -Modalità costitutive.....	22
Articolo 36 – Partenariato pubblico-privato e amministrazione condivisa.....	22
Articolo 37 -Unioni di Comuni	23
TITOLO IV - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI.....	23
Articolo 38 - Principi Generali. Struttura organizzativa. Regolamento di Organizzazione	23
Articolo 39 - Dirigenti	24
Articolo 40 - Funzioni dei Dirigenti	24
Articolo 41 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione.....	24
Articolo 42 - Uffici alle dipendenze degli organi politici.....	25
Articolo 43 - Conferenza dei Dirigenti	25
Articolo 44- Il Segretario Generale.....	25
Articolo 45 -Vicesegretario	25
TITOLO V- ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE E DEMOCRAZIA DIRETTA	25
Articolo 46-Titolari dei diritti	25
Articolo 47- Libere forme associative.....	26
Articolo 48 - Organismi di decentramento e di partecipazione	26
Articolo. 49 -Anagrafe delle associazioni e albo dei singoli volontari civici	27
Articolo 50 - Petizione e iniziativa popolare.....	27
Articolo 51 - Consultazione della popolazione	27
Articolo 52 -Referendum	28
Articolo 53 - Strumenti di partecipazione popolare.....	29
Articolo 54 – Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze e Consulta dei Giovani	29
TITOLO VI – REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E DISCIPLINA DEI CONTRIBUTI.....	29
CAPO I – Revisione Dei Conti	29
Articolo 55 - Nomina, decadenza e surroga del Collegio dei Revisori	30
Articolo 56 - Competenza del Collegio dei Revisori.....	30
Articolo 57 - Funzionamento	30
Articolo 58 - Responsabilità.....	30

CAPO II - DISCIPLINA DEI CONTRIBUTI.....	31
Articolo 59 - Contributi.....	31
TITOLO VII – FINANZA, CONTABILITÀ E CONTROLLO SULLA GESTIONE	31
Articolo 60 - Attività finanziaria ed impositiva del Comune.....	31
Articolo 61 - Ordinamento contabile del Comune.	31
Articolo 62 - Programmazione di bilancio.	32
Articolo 63- Rendiconto della gestione	32
Articolo 64 – Gestione di bilancio e piano esecutivo di gestione.....	32
Articolo 65-Controlli interni.....	33
Articolo 66 - Organizzazione dei servizi pubblici locali e partecipazione a società di capitali	33
Articolo 67 - Indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.....	33
Articolo 68 - Indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.....	34
Articolo 69 - Contrazione di mutui, aperture di credito ed emissione di prestiti obbligazionari.....	34
Articolo 70 - Patrimonio	34
TITOLO VIII – INFORMAZIONE, PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, DIRITTO D’ACCESSO E TUTELA DELLA RISERVATEZZA	34
Articolo 71 - Diritto di accesso ai documenti amministrativi	34
Articolo 72 - Diritto di informazione.....	35
Articolo 73 - Partecipazione ai procedimenti amministrativi.....	35
Articolo 74 - Ordine di trattazione delle richieste di atti.....	35
Articolo 75 - Tutela della riservatezza.	35
TITOLO IX – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	35
Articolo 76 - Revisione dello Statuto.	35
Articolo 77 - Adozione dei regolamenti.....	36
Articolo 78 - Disciplina transitoria e finale.	36
Articolo 79 - Pubblicazione Invio al Ministero-Entrata in vigore Statuto.....	36

STATUTO COMUNALE DI MASSAFRA

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 Il Comune di Massafra

1. Il Comune di Massafra è Ente Territoriale di base della Repubblica Italiana preposto alla rappresentanza e alla cura degli interessi della propria comunità locale, ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico ed esercita, in particolare, le funzioni previste dalla legge e dal presente Statuto. Il Comune di Massafra ha autonomia normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza locale.
2. Il Comune ispira la propria azione al metodo della democrazia, rappresentativa e diretta, alla distinzione fra decisione politica e attuazione amministrativa, alla separazione fra responsabilità politica e responsabilità burocratica, alla collaborazione con soggetti pubblici e privati, all'imparzialità, trasparenza, equità, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa. Inoltre, l'Amministrazione Comunale orienta la propria azione in direzione della giustizia solidale e del bene comune, ha fondamento nella Costituzione Italiana, che ha le sue radici nella lotta della libertà dal nazifascismo e si pone come baluardo contro ogni forma di totalitarismo e dittatura.
3. Il Comune di Massafra comprende il seguente territorio: confina con i territori del Comune di Taranto, Crispiano, Martina Franca, Mottola, Palagiano e Statte. Promuove ogni iniziativa intesa ad introdurre modifiche territoriali, quando ciò si renda necessario, nel rispetto delle competenze trasferite alla Regione.
4. La sede Comunale è in Via Livatino. Gli organi del Comune possono riunirsi anche in sedi diverse.
5. Il gonfalone e lo stemma del Comune sono quelli storici così descritti:
STEMMA: Con Decreto Governativo n. 8920 del 24 settembre 1931 veniva concesso al Comune di Massafra l'uso dello stemma così blasonato: «d'azzurro, alla torre merlata di tre alla ghibellina, al naturale, aperta, finestrata e murata di nero, fondata sulla pianura erbosa di verde». Lo Stemma civico può essere modificato solo per motivi storici inerenti alla vita della Città.
GONFALONE: Con Decreto Reale del 5 febbraio 1940 veniva concesso al Comune di Massafra l'uso del seguente Gonfalone: "Drappo Troncato d'Azzurro e di Verde" riccamente ornato di ricami d'oro e caricato dello stemma della Città con l'iscrizione centrata in oro "Città di Massafra". Le parti in metallo e i cordoni saranno dorati; l'asta sarà ricoperta di velluto azzurro con bullette dorate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma della Città e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri ricolorati dai colori nazionali frangiati d'oro.
6. L'uso dello Stemma Comunale e del Gonfalone è disciplinato da apposito regolamento.
7. I Santi Patroni del Comune sono la Madonna della Scala, la cui festività ricorre il 20 febbraio e la prima domenica di maggio, e San Michele Arcangelo, la cui festività ricorre il 29 settembre. La festività civile ricade il 20 febbraio.

Articolo 2 Principi fondamentali, finalità e funzioni

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative attribuite dalle leggi dello Stato e della Regione secondo il principio di sussidiarietà, attuando forme di decentramento territoriale e di cooperazione con la Provincia, con altri comuni ed enti pubblici.
2. Il Comune, proclamando la dignità di ogni persona come fine primario della propria attività, concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla vita e alla salute di ogni persona. Trae, dai principi fondamentali della democrazia, ispirazione per il rispetto concreto e attivo verso tutti gli uomini, senza distinzione di sesso, età, ceto sociale, etnia, lingua, religione. Le donne e gli uomini che

compongono la comunità massafrese si riconoscono nei valori di libertà, giustizia, pace, solidarietà, moralità, cooperazione, pari opportunità, responsabilità individuale e sociale, operosità e spirito di iniziativa, promozione della cultura e della qualità della vita, rispetto dell'ambiente, riconoscimento del ruolo della famiglia nelle sue diverse espressioni, rispetto e valorizzazione delle differenze.

3. L'indirizzo politico e amministrativo del Comune si ispira ai valori sopra affermati, affinché l'azione pubblica si sviluppi in funzione della dignità della persona e della civile convivenza.
4. Il Comune pone a fondamento delle proprie attività i principi contenuti nella Costituzione repubblicana e i valori della libertà, della solidarietà sociale, dell'uguaglianza e della pari dignità di tutti i cittadini e del rapporto democratico con gli stessi, anche attraverso adeguati strumenti di informazione, collaborazione, partecipazione e trasparenza.
5. Il Comune garantisce e promuove i valori sociali di cui la comunità è espressione, con particolare riferimento alla tutela della persona e della famiglia.
6. A tali fini, promuovendo anche la partecipazione dei privati alla realizzazione di obiettivi di interesse generale, assume e sostiene le iniziative tese a:
 - proteggere e valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale;
 - proteggere e valorizzare il territorio Comunale e il suo caratteristico ambiente naturale;
 - offrire la migliore ospitalità ed accoglienza, con adeguati servizi e strutture, a quanti per lavoro, per studio e per turismo, transitano o permangono nel Comune;
 - perseguire un rapporto equilibrato tra capoluogo, frazioni e contrade, tramite una pari qualità e dignità della vita civile e una adeguata dotazione di servizi e strutture;
 - promuovere le più ampie iniziative in materia di assistenza, integrazione e diritti delle persone in condizione di handicap o disagio fisico e sociale, disciplinando l'organizzazione di propri servizi e le modalità di coordinamento con gli altri soggetti operanti in questo ambito;
 - rafforzare i vincoli di solidarietà esistenti nella popolazione e affrontare i problemi di integrazione secondo i principi della tolleranza e della pari dignità;
 - promuovere lo sviluppo economico locale nella prospettiva di una più alta qualità di vita sociale, culturale ed ambientale, sostenendo, in particolare, una vocazione agricola innovativa, un insediamento industriale diversificato, uno sviluppo delle attività commerciali, artigianali e turistiche e le nuove propensioni del settore terziario;
 - promuovere e sviluppare le iniziative economiche pubbliche, private, cooperative e dell'associazionismo imprenditoriale, per favorire l'occupazione e il benessere della popolazione;
 - favorire la funzione sociale della cooperazione, riconoscendola nei valori di innovazione e di solidarietà;
 - sviluppare, sostenere e consolidare le attività e i servizi educativi, sociali, formativi, culturali, sportivi e ricreativi, promuovendo le più ampie collaborazioni con gli enti pubblici, i privati, le associazioni, il volontariato organizzato e individuale e le fondazioni, anche tramite il comando di personale del Comune, con oneri a loro carico;
 - promuovere la diffusione e la qualificazione dell'istruzione e sostenere la crescita delle istituzioni scolastiche;
 - consolidare ed estendere il patrimonio dei valori di libertà, di democrazia e di pace;
 - partecipare alle associazioni nazionali ed internazionali degli enti locali, promuovendo rapporti e forme di collaborazione con enti locali di altri paesi, anche al fine di cooperare alla progressiva affermazione dell'Unione europea e al superamento di barriere tra popoli e culture.

7. Il Comune di Massafra assicura e promuove metodi di coinvolgimento permanente dei cittadini, degli operatori culturali, sociali, economici, scientifici, professionali, basati sull'informazione, la trasparenza, la consultazione e l'ascolto, anche attraverso la partecipazione piena e consapevole delle persone, sia come singoli sia nelle formazioni sociali, nella elaborazione delle politiche comunali: esso coinvolge tutti i titolari del diritto di partecipazione tramite attività che prevedano coinvolgimento, informazione, formazione, progettazione, elaborazione e discussione congiunta tra attori pubblici e attori privati. Possono essere altresì oggetto di partecipazione popolare le procedure e i procedimenti tesi alla elaborazione di regolamenti, nonché alla elaborazione di atti di programmazione, di pianificazione e di progettazione, lì dove tali atti presentino il carattere della generalità riferita alla collettività, ovvero la cura di beni comuni.

Il Comune riconosce il volontariato quale espressione di partecipazione e cittadinanza attiva, solidarietà e pluralismo e ne promuove il contributo al conseguimento dei fini istituzionali dei servizi comunali.

8. Il Comune ha la rappresentanza generale degli interessi della comunità, di cui concorre a realizzare lo sviluppo civile, sociale, economico e culturale.

A tali fini, promuovendo anche la partecipazione dei privati alla realizzazione di obiettivi di interesse generale, assume e sostiene le iniziative tese a:

- a) tutelare la famiglia, riconoscendone il ruolo sociale ed assicurandone il sostegno anche tramite i servizi sociali e educativi;
- b) agire attivamente per garantire pari opportunità di vita e lavoro a uomini e donne e per rimuovere le discriminazioni basate sulle tendenze sessuali;
- c) tutelare l'ambiente di vita e di lavoro, operando per rimuovere le cause di degrado e di inquinamento e promuovere il rispetto per la natura e per gli animali;
- d) riconoscere la Cultura come bene primario ed essenziale della comunità cittadina, fonte di sviluppo economico e benessere sociale psicofisico. Assicurare il diritto inalienabile ad accedere, praticare e produrre cultura. Valorizzare, anche sul piano nazionale ed internazionale, il patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale della città e promuovere la conoscenza delle tradizioni culturali massafresi e delle altre culture e specificità della comunità cittadina;
- e) valorizzare le aggregazioni sociali, tutelandone l'autonomia e stimolare l'iniziativa privata, la cooperazione sociale, il volontariato e l'associazionismo, anche attraverso la costituzione di un "Albo delle Associazioni Culturali, Sportive e di volontariato" come strumento di ricognizione, mappatura e contatto della realtà culturale, artistica, sportiva e di volontariato del territorio che sarà disciplinato da apposito regolamento;
- f) operare per la promozione e la tutela del pluralismo dell'informazione nella realtà cittadina;
- g) contribuire alla cooperazione pacifica fra i popoli e le nazioni, concorrere al processo di integrazione ed unificazione europea ed alla valorizzazione del ruolo di Massafra in questo contesto. A tal fine il Comune sviluppa i propri rapporti con l'Unione Europea e le proprie relazioni internazionali e promuove i valori di pluralismo e convivenza solidale, operando per garantire i diritti delle minoranze etniche;
- h) assicurare il diritto universale all'acqua potabile attraverso la garanzia dell'accesso individuale e collettivo della cittadinanza alla risorsa;
- i) promuovere l'attuazione del diritto ad un cibo adeguato, inteso come diritto ad avere un regolare, permanente e libero accesso ad un cibo di qualità, sufficiente, nutriente, sano e accettabile da un punto di vista culturale e religioso, che garantisca il soddisfacimento mentale e fisico, individuale e collettivo, necessario a condurre una vita degna;
- l) promuovere il valore della fraternità quale condizione dell'agire politico, nella condivisa consapevolezza che la diversità è una ricchezza e che ogni persona eletta in Consiglio Comunale

è soggetto a cui riconoscere pari dignità e rispetto ed è quindi chiamata ad anteporre il bene della propria comunità agli interessi di parte, sia personali che di gruppo e di partito;

m) riconoscere, anche al fine di tutelare le generazioni future, i beni comuni in quanto funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona nel suo contesto ecologico e garantirne il pieno godimento nell'ambito delle competenze comunali.

9. Le funzioni di cui il Comune ha la titolarità sono individuate dalla legge per settori e riguardano:
- la rappresentanza, la cura e la crescita sociale, civile e culturale della Comunità operante nel territorio comunale;
 - la cura e lo sviluppo del territorio e delle attività economico-produttive insediate e abitative che su di esso si svolgono.
10. Il Comune riconosce la necessità di assicurare un assetto organico dell'urbanizzazione della città e del territorio nel rispetto dei valori civili della convivenza sociale, della funzionalità dei servizi e dell'utilizzo oculato degli spazi edilizi e ambientali; riserva adeguato interesse alla problematica del centro storico impegnandosi ad assicurarne il recupero e la valorizzazione sociale ed urbanistica in rapporto integrato con le aree del Borgo che vanno dal Castello alle Gravine, a quelle di nuova e futura espansione.

In particolare, spettano al Comune le funzioni concernenti:

- la pianificazione urbanistica del territorio comunale e la disciplina edilizia;
- la partecipazione e gestione delle infrastrutture e dei servizi pubblici relativi agli insediamenti abitativi o di preminente interesse della collettività, quali approvvigionamento idrico, fognature, nettezza urbana, illuminazione pubblica, cimiteri, mattatoi, viabilità interna e foranea, trasporti urbani, pubbliche affissioni;
- la circolazione e la segnaletica inerenti alla viabilità comunale;
- la localizzazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica, l'acquisizione delle aree, la conservazione ed il recupero del patrimonio pubblico e privato, l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- i trasporti pubblici locali e la disciplina dei servizi di trasporto o noleggio e dei servizi di piazza;
- la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente, ivi compresi i servizi e le infrastrutture a difesa dagli inquinamenti, nonché il recupero delle aree degradate del territorio;
- gli interventi in occasione di calamità pubbliche;
- l'edilizia scolastica ed i relativi servizi di gestione;
- il controllo e la vigilanza sugli interventi pubblici e privati di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, salvo quanto riservato dalla legge della Repubblica alla competenza degli organi statali, regionali e provinciali;
- l'organizzazione e l'erogazione dei servizi sociali con particolare riferimento alle problematiche degli anziani, dei portatori di handicap, dei minori, dei giovani esposti alla devianza, dei disadattati e di tutte le persone bisognose di assistenza;
- i servizi nei settori della scuola, della formazione professionale e di igiene e sanità pubblica;
- la promozione di attività di prosa, musicali e cinematografiche;
- la tutela e valorizzazione del patrimonio storico, librario, artistico, archeologico, monumentale, paleontologico ed etno-antropologico;
- la promozione delle attività culturali, con particolare riguardo ai musei, alle biblioteche e alle pinacoteche del Comune. In particolare, il Comune riconosce nella cultura un valore e una risorsa fondamentale per la vita e lo sviluppo della persona e della collettività e si impegna a valorizzare il patrimonio artistico, monumentale e bibliotecario della Città, affinché sia conservato, valorizzato e ampiamente fruito dai cittadini, promuovendo le condizioni per la

migliore produzione culturale e per la ricerca, collaborando con le Università e con le istituzioni scolastiche, nonché favorendo scambi a livello nazionale ed internazionale.

- l'apprestamento e la gestione di aree attrezzate per l'insediamento di attività produttive;
- la disciplina delle attività commerciali, ivi comprese le fiere, i mercati e la redazione di piani per lo sviluppo del commercio locale;
- la promozione di attività ricreative e sportive, la gestione di impianti e servizi complementari alle attività turistiche, i campeggi ed altri servizi ricettivi extra alberghieri;
- l'assistenza e la tutela dei consumatori, la disciplina annonaria e la vigilanza dei prezzi amministrati;
- la gestione dei patrimoni comunali e dei beni di uso civico;
- altri servizi attinenti alla cura degli interessi della comunità ed al suo sviluppo economico e civile;
- la valorizzazione dell'ambiente, dell'attività agricola, delle piccole e medie attività commerciali e artigianali.

11. Il Comune tutela le sue frazioni e **contrade**, garantendo una pari qualità e dignità della vita civile e una adeguata dotazione di servizi e strutture.

12. Il Consiglio Comunale potrà adottare apposite Carte dei Diritti, elaborate anche su proposta delle cittadine e dei cittadini e previa ampia consultazione.

TITOLO II – ORGANI DI GOVERNO: composizione, elezione, durata e scioglimento

Articolo 3 - Organi del Comune

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale.
2. La composizione, l'elezione, la durata in carica e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla Legge.

Articolo 4 – Composizione e funzionamento del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale è composto dal Sindaco e da un numero di Consiglieri stabilito dalla legge.
2. Il Consiglio Comunale si riunisce, di regola, nell'aula consiliare di piazza Garibaldi. Quando specifiche circostanze lo richiedano, il Presidente del Consiglio Comunale, sentita la conferenza dei capigruppo, può stabilire che la riunione abbia luogo in una sede diversa.
3. Il Consiglio Comunale delibera il proprio regolamento interno di funzionamento a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, computando a tale fine anche il Sindaco.

Articolo 5 - Le competenze del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale esercita le sue competenze di indirizzo e di controllo politico-amministrativo stabilite dalla legge.
2. Esercita la propria funzione di indirizzo, partecipando alla definizione ed all'adeguamento delle linee programmatiche presentate dal Sindaco, relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Esercita, altresì, la funzione di indirizzo attraverso l'adozione degli atti deliberativi e l'approvazione di mozioni. È l'organo di indirizzo di controllo politico-amministrativo dell'ente locale, espressivo della domanda sociale e interprete permanente della volontà popolare. Il circuito istituzionale delle competenze, l'equilibrio armonico dei poteri di tali organi di governo, il bilanciamento dei pesi e dei contrappesi assicurano una dialettica collaborativa e non competitiva tra i vari organi nell'ottica della buona amministrazione e del perseguimento dell'interesse della comunità locale.

3. A richiesta del Consiglio Comunale ovvero del Presidente, il Sindaco deve riferire sull'attuazione degli atti consiliari di indirizzo.
4. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza, legalità, imparzialità e corretta gestione amministrativa nell'esclusivo interesse della collettività locale. Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà e di civile convivenza.
5. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo il Consiglio può disporre, per il tramite delle commissioni consiliari competenti, consultazioni con le associazioni economiche, sindacali, culturali e di volontariato.
6. Gli atti fondamentali del Consiglio Comunale devono contenere l'indicazione degli obiettivi da raggiungere, nonché delle risorse e degli strumenti necessari.
7. Nell'esercizio delle funzioni di controllo politico-amministrativo, il Consiglio Comunale può istituire commissioni d'indagine sul funzionamento dell'ente.
8. Il Consiglio Comunale può incaricare uno o più Consiglieri a riferire su specifiche materie o argomenti in occasioni determinate e, su mandato temporaneo in tale ambito, può attribuire ad una donna consigliere di riferire in materia di pari opportunità.
9. Il Regolamento disciplina le modalità con le quali le Commissioni consiliari verificano lo stato di attuazione di tutti gli atti deliberativi approvati dal Consiglio Comunale.
10. Il Consiglio Comunale esercita inoltre l'attività di controllo anche mediante la verifica sullo stato di attuazione delle linee programmatiche, di cui al successivo articolo 12, e degli altri atti di indirizzo e sulla coerenza degli atti gestionali con il DUP e con il Piano Esecutivo di Gestione.
11. L'attività di controllo del Consiglio Comunale si svolge altresì collegialmente, tramite le Commissioni, mediante la Presidenza e, su singola iniziativa di componenti del Consiglio, anche attraverso la presentazione di interrogazioni e interpellanze. Le modalità di presentazione e di risposta ad esse, in Consiglio, in Commissione, o in forma scritta, sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio Comunale.
12. Il Consiglio Comunale esprime, con l'approvazione di propri ordini del giorno, prese di posizione e richieste su questioni di rilevante interesse, anche se esulanti la competenza amministrativa del Comune.

Articolo 6 - Presidente del Consiglio Comunale: funzioni

1. Il Presidente è eletto fra i Consiglieri comunali a scrutinio segreto con maggioranza dei 2/3 nelle prime due votazioni e a maggioranza assoluta dalla terza votazione, da effettuarsi nella medesima seduta, dei componenti il Consiglio. Il Presidente può essere revocato su proposta motivata di almeno 1/3 dei componenti il Consiglio Comunale e con il voto favorevole di almeno 2/3 degli stessi.
2. Il Presidente rappresenta, convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Conferenza Capigruppo ed esercita le altre funzioni attribuite a tale ruolo dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.
3. Garantisce il regolare funzionamento del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni, assicura una adeguata preventiva informazione ai Gruppi Consiliari e ad ogni Consigliere sulle questioni sottoposte al Consiglio.
4. Deve riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto del totale e dei Consiglieri Comunali oppure il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
5. Riceve le proposte di deliberazione, di mozione e di ordine del giorno che deve iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio da tenersi entro i venti giorni successivi.
6. Riceve inoltre le interrogazioni e le interpellanze presentate dai Consiglieri e le trasmette al Sindaco.
7. Ha facoltà, ravvisandone i motivi, di sospendere o rinviare le sedute del Consiglio, di limitare l'accesso al pubblico e di esigere che le discussioni si svolgano nel rispetto dei diritti e della dignità di ciascun Consigliere.

8. Apre, dirige, coordina e dichiara chiusa la discussione sui diversi punti all'ordine del giorno nel rispetto dei diritti di ogni Consigliere e proclama la volontà consiliare.
9. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono espletate dal Vicepresidente, eletto nella medesima seduta e con le stesse maggioranze di cui al comma 1 e, nel caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere anziano.

Articolo 7 - Sessioni del Consiglio Comunale

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie, così come definito dal Regolamento del Consiglio Comunale.
2. Sono sessioni ordinarie la Sessione Programmatica e dei Bilanci Preventivi, la Sessione del Rendiconto ed i raggruppamenti di almeno quattro sedute, eventualmente intervallate da Sessioni Straordinarie, programmate in sede di Conferenza Capigruppo.
3. Sono Sessioni Straordinarie quelle convocate dal Presidente, al di fuori della programmazione di cui al comma 2. Sono sedute straordinarie ed urgenti quelle che, per particolari ragioni d'urgenza, debbano tenersi nel brevissimo termine.
4. L'avviso di convocazione del Consiglio nelle sessioni ordinarie deve essere inviato almeno 5 giorni liberi prima della seduta, nelle sessioni straordinarie almeno tre giorni liberi prima della seduta, nelle sedute straordinarie ed urgenti almeno 24 ore prima della seduta.

Articolo 8 - Gruppi Consiliari

1. Ogni Consigliere appartiene ad un Gruppo Consiliare.
2. I Gruppi Consiliari si costituiscono sulla base delle liste di appartenenza dei Consiglieri o di una diversa dichiarazione di volontà. I Gruppi Consiliari che si costituiscono sulla base della lista di appartenenza dei Consiglieri non sono condizionati ad un numero minimo di aderenti.
3. Con l'eccezione del Gruppo Misto, i Gruppi Consiliari che si costituiscono sulla base di una dichiarazione di volontà prescindente dalla lista di appartenenza devono essere costituiti da almeno tre aderenti.
4. Ai Gruppi Consiliari deve essere assicurata la disponibilità di risorse idonee all'espletamento delle funzioni, tenendo conto delle esigenze comuni ai vari Gruppi Consiliari e della consistenza numerica di ciascuno di essi, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento del Consiglio Comunale.

Articolo 9 - Consiglieri Comunali: diritti, doveri e status dei Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri comunali rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. Ogni Consigliere rappresenta l'intera comunità locale ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
2. L'appartenenza ad un Gruppo consiliare o a un partito non limita la libertà di opinione e di voto del Consigliere, né fa venire meno la sua responsabilità politica nei confronti degli elettori.
3. I Consiglieri, al fine di esercitare il proprio mandato, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento, hanno diritto di:
 - esercitare l'iniziativa relativamente a tutti gli atti e provvedimenti di competenza del Consiglio;
 - presentare interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni;
 - ottenere tempestivamente dagli uffici comunali, nonché dagli enti, aziende ed organismi controllati dal Comune, le notizie, le informazioni e i documenti richiesti ai fini dell'espletamento del mandato.
4. I Consiglieri comunali non sono tenuti a specificare i motivi della richiesta di accesso agli atti, né l'interesse alla stessa. In nessun caso il consigliere potrà far uso privato delle notizie e dei documenti acquisiti. Non possono essere oggetto dell'accesso i soli atti sottratti per espressa indicazione di legge.
5. I Consiglieri comunali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dalla legge, un gettone di presenza o indennità, ove prevista dalla legge, per la partecipazione a Consigli e Commissioni.

6. I Consiglieri comunali possono essere incaricati dal Sindaco dell'attività di studi su determinate materie e di compiti di collaborazione circoscritti all'esame e alla cura di situazioni particolari che non implicino la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, né di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici.
7. Le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio sono trattate secondo le modalità stabilite dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi. Le proposte di deliberazione di iniziativa di singoli Consiglieri sono iscritte all'ordine del giorno nei modi ed entro i termini previsti dal Regolamento.

Articolo 10 - Commissioni permanenti

1. Le Commissioni permanenti sono costituite da Consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, ove possibile, complessivamente tutti i gruppi e sono nominati dal Consiglio con votazione palese nell'adunanza successiva alla prima, tenuta dopo le elezioni o in quella immediatamente successiva. Alle stesse partecipano senza diritto di voto i Capigruppo Consiliari.
2. Le questioni sulle quali il Consiglio è chiamato ad adottare deliberazioni sono preventivamente esaminate dalle Commissioni permanenti competenti per materia. Le Commissioni si esprimono anche sulle questioni che la Giunta Municipale intenda sottoporre al loro preventivo parere.
3. I pareri delle Commissioni sono obbligatori, ma non vincolano le decisioni consiliari.
4. Tra le Commissioni permanenti è prevista una Commissione avente funzioni di controllo e di garanzia, ai sensi del Testo Unico degli Enti Locali.
5. Il Consiglio Comunale potrà, altresì, costituire Commissioni speciali di indagine, con riferimento agli uffici dell'Amministrazione, alle aziende comunali e ad ogni altro argomento di pubblico interesse di competenza del Comune, determinandone l'oggetto, l'ambito di attività ed i limiti di natura temporale. La presidenza di dette Commissioni così costituite verrà attribuita ad un Consigliere della minoranza. La composizione, il funzionamento e la disciplina dell'attività di tali commissioni sono quelle previste per le commissioni permanenti.
6. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge. La composizione ed il funzionamento delle commissioni sono disciplinati da apposito Regolamento e in conformità alla normativa vigente.

Articolo 11 - Commissione per le pari opportunità

1. Allo scopo di assicurare la piena realizzazione del precetto di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, è costituita una Commissione Comunale per la parità e le pari opportunità tra i generi, con il compito di promuovere l'uguaglianza fra i sessi rimuovendo ogni discriminazione diretta ed indiretta ed ogni ostacolo che di fatto limita l'attuazione dell'uguaglianza sancita dall'articolo 3 della Costituzione.
2. Il funzionamento della Commissione è disciplinato da apposito Regolamento.

Articolo 12 - Conferenza dei capigruppo consiliari

1. I Consiglieri comunali si costituiscono in gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento del Consiglio Comunale e dal precedente art. 8.
2. I capigruppo consiliari ed il Sindaco costituiscono un organismo denominato "conferenza dei capigruppo".
3. La conferenza è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale o da chi legalmente lo sostituisce.
4. Le competenze e le modalità funzionali della conferenza sono stabilite dal regolamento sul funzionamento del Consiglio.
5. Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a convocare la Conferenza entro cinque giorni qualora ne facciano richiesta il Sindaco o tre capigruppo.
6. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi programma i lavori del Consiglio, predisponendone il calendario di attività in collaborazione con il Presidente del Consiglio comunale.

7. Il Sindaco ha facoltà di partecipare senza diritto di voto alle riunioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi.

Articolo 13 – Cessazione della carica di Consigliere

1. I Consiglieri Comunali cessano dalla carica, oltre che nei casi di morte e di decadenza naturale o eccezionale del mandato, per decadenza e dimissioni.
2. Decade il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su iniziativa del Presidente del Consiglio Comunale in seduta pubblica.
3. La proposta di decadenza deve essere notificata ai Consiglieri interessati almeno dieci giorni prima della seduta.
4. Il consigliere interessato può presentare giustificazioni scritte al Presidente del Consiglio Comunale almeno due giorni prima della seduta consiliare in cui si tratterà della decadenza.
5. Nel caso di pronuncia di decadenza di un consigliere, il Consiglio Comunale procede alla surrogazione nella prima seduta utile.
6. Le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale sono presentate dal Consigliere medesimo al Consiglio Comunale. Sono irrevocabili ed efficaci dal momento della presentazione e non necessitano di presa d'atto.

Articolo 14 - Tutela delle minoranze

1. Le minoranze consiliari concorrono al buon andamento dell'amministrazione della Città, contribuendo a determinare le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo che la legge attribuisce al Consiglio Comunale.
2. Nell'ambito dell'autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio Comunale, e ferme restando le prerogative ed i diritti assicurati ad ogni Consigliere Comunale, il Regolamento del Consiglio prevede ulteriori forme di garanzia per le minoranze consiliari.
In particolare, il Regolamento prevede che:
 - a) durante ogni seduta del Consiglio Comunale sia iscritto all'ordine del giorno e discusso un numero adeguato di interpellanze sottoscritte da componenti delle minoranze consiliari;
 - b) sia disciplinata la programmazione e discussione di interpellanze a risposta immediata su iniziativa di Consiglieri delle minoranze;
 - c) la programmazione dei lavori consiliari, nel rispetto delle esigenze della Giunta e della maggioranza, tenga conto anche delle proposte e delle richieste delle minoranze;
 - d) siano fissati tempi certi per l'esame nelle Commissioni consiliari ed in Consiglio degli atti proposti dalle minoranze;
 - e) una parte dei lavori delle Commissioni consiliari sia dedicata ad argomenti e discussioni proposti dalle minoranze e che le minoranze stesse possano comunque richiedere ed ottenere in tempi certi la convocazione di sedute delle Commissioni su argomenti specifici.
3. Sono attribuiti ai Consiglieri facenti parte delle minoranze consiliari gli incarichi di:
 - a) Vicepresidente del Consiglio Comunale, se la carica di Presidente non sia già ricoperta da esponente delle medesime minoranze;
 - b) Vicepresidente delle Commissioni consiliari permanenti e speciali nelle Commissioni nelle quali esponenti delle medesime minoranze già non ricoprono la carica di Presidente, salvo il caso in cui tutti i Consiglieri e le Consigliere di minoranza facenti parte di ogni Commissione non dichiarino formalmente di voler rinunciare a tale facoltà;
 - c) Presidente delle Commissioni di inchiesta e di indagine;
 - d) La deliberazione di indirizzi per le nomine può prevedere che, nel rispetto delle competenze del Sindaco, alcune di queste siano espressione delle minoranze.

Articolo 15 - Adunanze consiliari

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere anziano.
2. L'ordine dei lavori del Consiglio è predisposto dal Presidente del Consiglio Comunale, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
3. Salvo i casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento le sedute del Consiglio sono pubbliche.
4. Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, non può adottare deliberazioni se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune, non computando a tal fine il Sindaco. Alla seduta di seconda convocazione, che deve tenersi almeno 24 ore dopo la seduta di prima convocazione dichiarata deserta, le deliberazioni sono valide con l'intervento di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco.
5. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione; la seduta è presieduta dal Consigliere anziano fino alla nomina del Presidente del Consiglio. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
6. Nella prima seduta il Consiglio Comunale provvede alla verifica delle condizioni di eleggibilità e compatibilità previste dalla legge e alla convalida dei Consiglieri; quindi, il Sindaco comunica la composizione della Giunta Comunale.
7. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono assunte, di regola, con voto palese. Sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando vengono effettuati apprezzamenti o valutazioni sulle qualità soggettive di una persona o sull'azione da questi svolta.
8. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Articolo 16 - Definizione, adeguamento e verifica delle linee programmatiche

1. Il Sindaco, entro tre mesi dalla proclamazione, predispone, sulla base del programma elettorale, il documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Il documento indicato, sentita la Giunta, viene presentato al Consiglio Comunale entro i successivi trenta giorni, previa notifica a ciascun consigliere almeno quindici giorni prima della seduta.
2. Le linee programmatiche, di cui al comma precedente, contengono gli indirizzi, gli obiettivi e le più significative iniziative previste per l'intero mandato amministrativo, articolate per i vari settori di attività e suddivise annualmente, nonché l'elenco delle principali opere pubbliche che s'intendono finanziare nel corso del mandato amministrativo. Le suddette linee programmatiche contengono, inoltre, i riferimenti alla quantità delle necessarie risorse finanziarie ed alle principali modalità con le quali s'intende reperirle.
3. Le linee programmatiche sono approvate se ottengono il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
4. Prima dell'approvazione delle linee programmatiche, il Consiglio Comunale non può approvare il Bilancio di previsione, varianti generali degli strumenti urbanistici e provvedimenti comportanti spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi.
5. Gli atti di programmazione e le deliberazioni approvate o adottate dagli organi di governo della Città non possono contenere indicazioni contrastanti con le suddette linee programmatiche, se non previa ed esplicita modifica delle stesse, adottata dal Consiglio Comunale.
6. La verifica sullo stato di attuazione delle linee programmatiche è effettuata anche su iniziativa consiliare, almeno una volta nel corso della consiliatura.

7. La programmazione viene definita e rappresentata dal Bilancio di Previsione annuale e dal Bilancio Pluriennale, redatti dalla Giunta Comunale che ne definisce i contenuti di maggior rilievo e, in particolare, i programmi e gli obiettivi. In tale occasione il Consiglio Comunale può, altresì, approvare mozioni di accompagnamento contenenti valutazioni sugli obiettivi raggiunti con l'azione politico-amministrativa e la loro adeguatezza agli indirizzi espressi nelle linee programmatiche.
8. Al termine del mandato amministrativo, il Consiglio Comunale, entro la data di indizione dei comizi elettorali, approva il Bilancio di mandato.
9. Il Bilancio di mandato contiene una relazione sugli indirizzi seguiti, sui risultati raggiunti, sulle risorse impiegate e sulla loro congruità con quanto previsto dalle linee programmatiche, così come eventualmente modificate dal Consiglio Comunale. Contiene inoltre lo stato di attuazione delle opere pubbliche realizzate, appaltate e delle quali è iniziata la progettazione preliminare nel mandato amministrativo, confrontando tale stato di attuazione con le previsioni contenute nelle linee programmatiche.
10. I termini per l'approvazione del Bilancio e degli atti contabili correlati sono stabiliti dalla legge. In tale occasione il Consiglio Comunale può, altresì, approvare mozioni di accompagnamento contenenti valutazioni sugli obiettivi raggiunti con l'azione politico-amministrativa e la loro adeguatezza agli indirizzi espressi nelle linee programmatiche.

Articolo 17 - Poteri di iniziativa

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali e politico-amministrativi del Consiglio, adottando al riguardo gli atti qualificanti; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività di proposta e di impulso nei confronti dello stesso.
2. L'iniziativa delle proposte da sottoporre all'esame del Consiglio spetta alla Giunta, al Sindaco, alle commissioni consiliari e ai singoli Consiglieri, oltre che ai cittadini, in conformità al presente Statuto e secondo le modalità stabilite dal regolamento consiliare.
3. Alla Giunta spetta in via esclusiva il compito di proporre al Consiglio, per l'adozione, gli schemi dei bilanci annuali e pluriennali e del conto consuntivo, nonché delle relazioni di accompagnamento.
4. Le proposte concernenti deliberazioni, aventi efficacia di atti amministrativi, sono presentate per iscritto e devono indicare i mezzi per far fronte alle spese eventualmente previste. Esse sono di norma assegnate all'esame della commissione consiliare competente e, per essere sottoposte alla votazione del Consiglio, devono essere accompagnate dai pareri e dalle attestazioni richieste dalla legge, in relazione alla natura del provvedimento da adottare.
5. Sono di competenza della Giunta gli atti di amministrazione rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, del D. Lgs. N. 267/2000 nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento.
6. Il Sindaco o gli Assessori da lui delegati rispondono entro trenta giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri, secondo le modalità disciplinate dal presente Statuto e dal Regolamento consiliare.
7. I Consiglieri hanno diritto di ottenere copia delle deliberazioni entro 10 giorni dalla richiesta.

Articolo 18 - Il Sindaco: Competenze e funzioni

- 1) Il Sindaco è il capo dell'amministrazione Comunale ed esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla legge.
- 2) Egli è il rappresentante legale dell'ente, anche in giudizio, ed è l'organo responsabile dell'amministrazione.
- 3) In tale veste impartisce direttive al Segretario Comunale e ai Dirigenti, in ordine agli indirizzi amministrativi gestionali.

- 4) Sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali.
- 5) Sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali attribuite al Comune.
- 6) Egli ha inoltre competenza e potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali amministrative.
- 7) In particolare, il Sindaco:
 - i) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune, nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
 - ii) nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione;
 - iii) può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio;
 - iv) convoca e presiede la Giunta;
 - v) può incaricare singoli consiglieri di studi su determinate materie e di compiti di collaborazione circoscritti all'esame e alla cura di situazioni particolari, che non implicino la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, né di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici;
 - vi) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi e attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla Legge, nonché dal presente Statuto e dai Regolamenti;
 - vii) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, alla esecuzione degli atti e all'espletamento delle funzioni esercitate dal Comune;
 - viii) assegna, per ciascun ambito di attività dell'Amministrazione, gli obiettivi e ne controlla il perseguimento, conferisce le relative risorse, indica le direttive necessarie e verifica l'adeguatezza degli atti e dei comportamenti;
 - ix) mantiene l'unità di indirizzo politico-amministrativo della Giunta e ne coordina l'attività;
 - x) sovrintende all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
 - xi) può sospendere il procedimento per l'adozione di atti di competenza degli Assessori o dei dirigenti, sottoponendoli alla Giunta nella riunione immediatamente successiva;
 - xii) presenta al Consiglio le proposte di deliberazione di iniziativa della Giunta;
 - xiii) verifica l'attuazione dei programmi e la conformità dell'attività degli enti, aziende ed organismi promossi dal Comune rispetto agli indirizzi deliberati dagli organi competenti e ne riferisce periodicamente al Consiglio;
 - xiv) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento o entro i termini di scadenza del precedente incarico;
 - xv) esercita le attribuzioni spettanti per legge nei servizi di competenza statale;
 - xvi) può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori;
 - xvii) può delegare ai Dirigenti del Comune il compimento di singoli atti;
 - xviii) Indice i referendum previsti e convoca i relativi comizi elettorali;
 - xix) adotta le ordinanze nei casi previsti dalla Legge;
 - xx) promuove la conclusione degli accordi di programma, ai sensi di legge;
 - xxi) nei casi di urgenza, ove non sia possibile convocare per tempo la Giunta Comunale, promuove davanti all'Autorità Giudiziaria ogni azione, tanto nella veste di attore ricorrente, quanto nella veste di convenuto/resistente, salvo ratifica della Giunta nella prima seduta utile.

Articolo 19 -Cessazione dalla carica di Sindaco

- 1) Il Sindaco cessa dalla carica per dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza e decesso. In tali casi la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

- 2) Il Consiglio e la Giunta rimangono, in ogni caso, in carica fino alla elezione del nuovo Sindaco e in tale periodo le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
- 3) Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui ai precedenti commi trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione per iscritto al Consiglio.

Articolo 20 - Vicesindaco

- 1) Il Sindaco nomina fra gli Assessori un Vicesindaco, che lo sostituisce ad ogni effetto nella funzione, in caso di assenza o impedimento.
- 2) In assenza di entrambi, assume le funzioni l'Assessore più anziano di età.
- 3) Il Vicesindaco coadiuva il Sindaco e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione del Sindaco stesso dall'esercizio della funzione ai sensi di legge e negli altri casi previsti nel precedente articolo.

Articolo 21 -Giunta Comunale

- 1) La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di Assessori previsto dalla normativa vigente, garantendo la parità di genere in base alla legge. Tra gli Assessori il Sindaco nomina il Vicesindaco.
- 2) Il Sindaco determina, entro il limite legale massimo, il numero dei componenti della Giunta Comunale, sulla base delle proprie valutazioni politico-amministrative.
- 3) Possono essere nominati Assessori persone non Consiglieri in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale. La Giunta verifica la presenza dei requisiti di eleggibilità/compatibilità degli Assessori e contesta le cause di incompatibilità con le procedure di cui all'art. 69 del D.Lgs.n.267/2000.

Articolo 22- Attribuzioni della Giunta Comunale

- 1) La Giunta collabora col Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali adottati dal Consiglio Comunale, orientando a tal fine l'azione degli apparati amministrativi; essa riferisce, quando lo ritenga necessario, sulla propria attività al Consiglio e quando lo richiede il Consiglio stesso.
- 2) Il Sindaco affida ai singoli assessori il compito politico di sovrintendere a determinati ambiti di amministrazione o a specifici progetti, al fine di dare impulso all'attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo del Comune.
- 3) L'esercizio da parte degli assessori dei compiti loro attribuiti avviene nel rispetto delle competenze gestionali dei Dirigenti e del carattere unitario della struttura organizzativa.
- 4) La Giunta adotta gli atti di governo che non siano dalla legge o dal presente Statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio e del Sindaco. Fra tali atti rientrano quelli riguardanti la promozione e la resistenza in giudizio, ad eccezione dei casi in cui l'Ente può stare in giudizio personalmente, nonché il potere di conciliare e di transigere una lite e di nominare periti ed arbitri. Nei casi di urgenza, ove non sia stato possibile convocare per tempo la Giunta Comunale, essa ratifica l'operato del Sindaco che abbia promosso davanti all'Autorità Giudiziaria ogni azione, tanto nella veste di attore/ricorrente, quanto nella veste di convenuto/resistente.
- 5) Le deliberazioni della Giunta Comunale nelle materie di propria competenza, che concretizzano un rapporto contrattuale, dispongono anche l'autorizzazione a contrattare con l'indicazione di tutti gli elementi prescritti dalla legge. Parimenti, le deliberazioni comportanti entrate o spese possono contenere l'accertamento di entrata o l'impegno di spesa ai sensi dell'ordinamento contabile.

Articolo 23 – Funzionamento della Giunta

- 1) La Giunta Comunale è convocata dal Sindaco che stabilisce anche l'ordine del giorno delle sedute e i rispettivi relatori.

- 2) Le sedute non sono pubbliche, salvo diversa determinazione motivata dalla giunta stessa.
- 3) Il Sindaco può ammettere alle sedute persone non appartenenti al collegio, durante la trattazione di specifici argomenti.
- 4) Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario Comunale. Il Segretario ha compiti consultivi, referenti e di assistenza e redige il processo verbale della seduta. In caso di sua assenza o impedimento, partecipa il Vicesegretario.
- 5) La Giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del Sindaco o dei singoli assessori. Ogni proposta di deliberazione deve essere accompagnata dai pareri previsti dalla legge.
- 6) La Giunta delibera con la presenza della maggioranza dei componenti in carica a maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del Sindaco vale doppio.
- 7) Le deliberazioni della Giunta Comunale sono assunte, di regola, con voto palese. Sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando vengono effettuati apprezzamenti o valutazioni sulle qualità soggettive di una persona o sull'azione da questi svolta.
- 8) Le deliberazioni della Giunta sono firmate dal Sindaco e dal Segretario Comunale. Esse vengono comunicate in elenco ai capigruppo consiliari all'atto della pubblicazione all'albo pretorio.

Articolo 24 - Mozione di sfiducia

- 1) Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta Comunale non comporta le dimissioni degli stessi.
- 2) Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia votata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio stesso.
- 3) La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, il Consiglio Comunale viene sciolto e viene nominato un Commissario ai sensi delle vigenti leggi.

Articolo 25- Incarichi degli Assessori

- 1) Gli Assessori svolgono gli incarichi loro conferiti dal Sindaco secondo criteri disposti dal Sindaco stesso e ne assumono la relativa responsabilità.
- 2) Gli incarichi conferiti agli Assessori fanno riferimento agli obiettivi e ai risultati complessivi dell'azione amministrativa come individuata negli indirizzi generali di governo. Gli incarichi si estendono a tutti gli affari di ciascuno dei Settori o delle unità amministrative in cui si articola l'organizzazione del Comune, rispettivamente affidati a ciascun Assessore, in attuazione del principio della responsabilità politica.
- 3) Il Sindaco può delegare agli Assessori il compimento di atti propri.
- 4) La Giunta può costituire comitati di Assessori per progetti di natura strategica o per l'esame preliminare di questioni di comune competenza o da portare alla deliberazione della Giunta.
- 5) Del conferimento degli incarichi, nonché della revoca e della modificazione degli stessi, è informato tempestivamente il Consiglio.

Articolo 26 – Cessazione dalla carica di Assessore

- 1) Le dimissioni da Assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci con la presentazione al protocollo.
- 2) Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
- 3) Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

TITOLO III - SERVIZI COMUNALI

Articolo 27 - Forme di gestione

- 1) Per la gestione delle reti e l'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti.
- 2) Il Comune provvede all'istituzione di servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e, in conformità con le leggi vigenti, a promuovere lo sviluppo della comunità locale, a garantire l'esercizio dei diritti individuali e collettivi, a valorizzare e tutelare la vita e la dignità della persona.
- 3) I servizi pubblici, gestiti in qualsiasi forma, sono organizzati in modo da rilevare e soddisfare le esigenze degli utenti, renderli effettivamente accessibili, garantire standard qualitativi delle prestazioni conformi agli obiettivi stabiliti, informare pienamente gli utenti sui loro diritti e sulle condizioni e le modalità di accesso, controllare e modificare il proprio funzionamento in base a criteri di efficacia ed efficienza.
- 4) L'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali potrà avvenire mediante:
 - a) gara ad evidenza pubblica in applicazione delle norme di legge inerenti agli appalti o le concessioni di servizi;
 - b) gestione in economia;
 - c) istituzione di aziende speciali, società partecipate e consorzi;
 - d) convenzioni e istituti di amministrazione condivisa.
- 5) Ai fini di una migliore efficienza dei servizi, il Comune promuove la collaborazione con i privati. Valorizza inoltre la partecipazione degli utenti alla gestione di particolari servizi, anche istituendo appositi organismi e determinandone le finalità e la composizione.
- 6) Il Comune, ai sensi delle norme vigenti, può attivare rapporti di partenariato con enti del Terzo settore per la realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento funzionalmente riconducibili al servizio pubblico locale di rilevanza economica, qualora sussistano circostanze che determinino la natura effettivamente collaborativa del rapporto e qualora tale soluzione comporti effettivi benefici per il raggiungimento di obiettivi di universalità, solidarietà ed equilibrio di bilancio, purché le risorse pubbliche destinate risultino, complessivamente considerate, non superiori al rimborso dei costi, variabili, fissi e durevoli previsti ai fini dell'esecuzione del rapporto di partenariato.
- 7) Il Comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni dallo stesso costituite o partecipate.
- 8) Il Comune riconosce l'acqua quale patrimonio dell'umanità, bene comune, diritto inalienabile di ogni essere vivente. Il servizio idrico integrato è di interesse generale ed il Comune ne assicura il carattere pubblico.

Articolo 28 – Gestione in economia

- 1) L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.
- 2) La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento mediante gara.

Articolo 29 - Aziende speciali

- 1) Per la gestione anche di più servizi, il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, approvandone lo Statuto.
- 2) L'azienda speciale conforma la propria gestione ai principi contabili generali riconducibili a quelli del Codice Civile.
- 3) Sono organi dell'azienda il Consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:

- a) Il Consiglio di amministrazione è nominato dal Sindaco fra coloro che, eleggibili a Consigliere Comunale, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo Statuto aziendale, in numero non superiore a quello fissato dalla legge, assicurando la presenza di entrambi i sessi;
- b) Il presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a)
- c) Gli organi dell'Azienda speciale restano in carica per la durata del Consiglio Comunale.
- 4) Al direttore generale è attribuita la direzione gestionale dell'azienda, con la conseguente responsabilità. Lo Statuto dell'azienda disciplina le condizioni e le modalità per l'affidamento dell'incarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.
- 5) Non possono essere nominati membri del Consiglio di amministrazione i componenti della Giunta e del Consiglio Comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.
- 6) Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio Comunale, approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il Consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente dell'azienda o di oltre metà dei membri effettivi del Consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero Consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo Consiglio.
- 7) L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo Statuto ed approvato dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
- 8) L'organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati dall'azienda stessa, con suo regolamento.
- 9) L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.
- 10) Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
- 11) Lo Statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Articolo 30 - Istituzioni

1. Il Comune può costituire istituzioni per servizi di natura sociale in cui non sia prevalente il carattere imprenditoriale e che richiedano di essere svolti attraverso una struttura dotata di piena autonomia gestionale.
2. L' Istituzione conforma la propria gestione ai principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni ed adotta il medesimo sistema contabile dell'ente locale che lo ha istituito, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 151, comma 2 del TUEL.
3. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione è stabilito con l'atto istitutivo dal Consiglio Comunale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
4. Gli organi dell'Istituzione restano in carica per la durata del Consiglio Comunale.
5. Per la nomina e la revoca del presidente e del Consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste per le aziende speciali.
6. Il direttore generale dell'istituzione è l'organo al quale è attribuita la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che,

di norma lo sceglie tra i Dirigenti e i Funzionari del Comune. Anche il restante personale è tratto, di norma, dall'organico Comunale.

7. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono stabiliti dal presente Statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
8. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
9. L'organo di revisione economico-finanziaria del Comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Articolo 31 – Società

1. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato non possono essere costituite società aventi ad oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.
2. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società.

Articolo 32 - Convenzioni

- 1) Il Comune può stipulare convenzioni con soggetti privati per l'erogazione di specifiche prestazioni relative a servizi di carattere culturale, scientifico, educativo, ambientale, sportivo e del tempo libero, nonché ad altri servizi sociali. La durata delle convenzioni è correlata alla natura e al tipo di prestazioni offerte.
- 2) Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata e le forme di consultazione fra gli enti, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie, nonché le forme dell'indirizzo e del controllo di competenza del Consiglio Comunale.
- 3) Il Comune stipula altresì convenzioni con altri enti locali ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 267/2000.

Articolo 33 - Consorzi

Il Comune può costituire, con la Provincia e con altri Comuni, consorzi per la gestione associata di uno o più servizi, tra cui quelli socioassistenziali, e l'esercizio associato di funzioni.

Articolo 34 - Accordi di programma

- 1) Il Comune per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento di interesse Comunale che richiedano l'azione integrata e coordinata con la Provincia, la Regione, l'amministrazione statale o altri soggetti pubblici, può stipulare accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi di attuazione, le modalità e il finanziamento degli interventi, nonché ogni altro connesso adempimento.
- 2) L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
- 3) Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
- 4) Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni, a pena di decadenza.

- 5) L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere. Tale dichiarazione cessa di avere efficacia qualora le opere non abbiano avuto inizio entro tre anni.

Articolo 35 -Modalità costitutive

Il Consiglio Comunale delibera la costituzione di aziende speciali e di istituzioni, la costituzione o la partecipazione in una società di capitali con la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati al Comune, computando anche il sindaco.

Articolo 36 – Partenariato pubblico-privato e amministrazione condivisa

- 1) Il Comune, per lo svolgimento di funzioni, attività o per la realizzazione di opere e di interventi a beneficio della collettività amministrata, può concludere accordi con altri soggetti pubblici o privati o con organismi o forme associative di cittadini cointeressati.
- 2) L'accordo indicherà il ruolo, le competenze, gli obblighi e gli oneri a carico delle parti.
- 3) Nell'attuazione delle funzioni ed attività previste dall'accordo, i soggetti partecipanti debbono rispettare le disposizioni e le prescrizioni stabilite dalla legge.
- 4) È consentita l'adesione alle forme associative previste dall'articolo 33 del D.lgs. n. 267/2000.
- 5) Il Comune, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicura e promuove il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo settore (ETS), sostenendo l'attivazione degli strumenti di amministrazione condivisa della co-programmazione, co-progettazione, altresì nella forma dell'accreditamento e delle convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato (ODV) e le Associazioni di promozione sociale (APS), così come normate del Codice del Terzo settore (D.lgs.117/2017) e sue modifiche o integrazioni.
- 6) La co-programmazione, ai sensi del Codice del Terzo Settore (CTS), consiste in un'istruttoria condivisa e partecipata, attivata dall'Amministrazione, ovvero su istanza o iniziativa degli ETS, singoli o associati, al fine di effettuare la lettura e l'individuazione dei bisogni della comunità di riferimento, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili, consentendo una costruzione partecipata della programmazione pubblica, la promozione e l'attivazione delle reti, anche informali, mettendo a fattor comune le potenzialità espresse dalla comunità locale.
- 7) La co-progettazione, in attuazione del CTS, è il processo condiviso, laddove ritenuto funzionale, anche periodico, di definizione, attivazione e realizzazione di specifici progetti di servizio e di intervento, in termini di attività di interesse generale, fra loro connesse, diretti alla comunità di riferimento, anche sulla scorta dell'attività di co-programmazione, ove svolta. Essa può avere ad oggetto più attività di interesse generale, nonché prevedere l'utilizzo e la valorizzazione di beni, di proprietà pubblica o di soggetti terzi. La co-progettazione può essere declinata nella modalità dell'accreditamento, ai sensi del CTS. Il procedimento della co-progettazione si avvia con l'attivazione del cosiddetto "tavolo di co-progettazione", da svolgersi con uno o più Enti del Terzo settore, individuati a seguito di Avviso pubblico emanato dall'Amministrazione.
- 8) I rapporti di collaborazione conseguenti alla definizione del progetto di intervento sono regolati in apposite convenzioni, nelle quali sono disciplinati la durata e tutti gli aspetti relativi alla realizzazione delle azioni co-progettate, inclusi i limiti e le modalità di revisione della convenzione medesima, unicamente al fine di perseguire l'interesse generale, nonché i termini e le modalità del sistema di monitoraggio, rendicontazione, la dimensione economica, il controllo e la valutazione degli interventi in corso e degli esiti finali. Tali convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
- 9) L'Amministrazione, anche sulla scorta di quanto emerso nell'ambito dei procedimenti di co-programmazione, può fare ricorso a convenzioni, finalizzate allo svolgimento in favore di terzi, di attività o servizi di interesse generale, con Associazioni di Promozione Sociale e Organizzazioni di Volontariato se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

- 10) Le modalità di attivazione e svolgimento dei procedimenti di cui al presente articolo sono normate da apposito Regolamento, che ne disponga la conformità con le disposizioni della legge 7 agosto 1990 n. 241 in materia di procedimento amministrativo, nonché l'osservanza dei principi di trasparenza, partecipazione, parità di trattamento, economicità, co-responsabilità, ragionevolezza e proporzionalità, garantendo l'applicazione dei criteri di qualità, continuità, innovazione, accessibilità, efficacia ed efficienza e appropriatezza dell'azione rispetto ai bisogni.

Articolo 37 -Unioni di Comuni

- 1) Le Unioni di Comuni sono enti locali costituiti da due o più Comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.
- 2) L'atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.
- 3) Lo Statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.
- 4) Lo Statuto deve comunque prevedere il presidente dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
- 5) L'Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.
- 6) Alle Unioni di Comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi a esse affidati.

TITOLO IV - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Articolo 38 - Principi Generali. Struttura organizzativa. Regolamento di Organizzazione

- 1) Il Comune disciplina, con appositi atti, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita ai Dirigenti, con i soli limiti derivanti dalla capacità di bilancio e dalle esigenze di servizio delle funzioni dei servizi e dei compiti propri.
- 2) Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza, efficienza, criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura. A tal fine il Comune assume i metodi della formazione della valorizzazione delle professionalità, nonché l'adozione di un assetto organizzativo fondato sulla diffusione delle opportune tecniche gestionali e di risultato per tendere al continuo miglioramento qualitativo dell'azione amministrativa.
- 3) L'articolazione della struttura comunale in unità organizzative e le loro aggregazioni sono disciplinate, con riferimento alle funzioni istituzionali del Comune ed ai suoi programmi, dal Regolamento di Organizzazione.
- 4) Il Regolamento di Organizzazione disciplina:
 - a) l'assetto organizzativo dell'Ente;
 - b) i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse alle varie unità organizzative;
 - c) i criteri e le modalità per la determinazione degli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro.
- 5) Nel rispetto della legge e dello Statuto, nonché dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale, l'approvazione del Regolamento di Organizzazione compete alla Giunta Comunale.

- 6) La dimensione e la composizione professionale di ciascuna struttura organizzativa sono oggetto di costante verifica.

Articolo 39 - Dirigenti

- 1) Ai Dirigenti spetta la direzione dei servizi comunali, secondo le norme dettate dal regolamento e la responsabilità della gestione del servizio di competenza.
- 2) All'esito dei pertinenti procedimenti i Dirigenti sono nominati, revocati e confermati con provvedimento del Sindaco.
- 3) I Dirigenti provvedono ad organizzare gli uffici dei servizi ad essi assegnati, in base alle direttive impartite dal Sindaco, dalla Giunta Comunale, dal Segretario Comunale.
- 4) Le norme del presente articolo e degli altri in cui è fatto riferimento ai Dirigenti si applicano ai titolari di elevata qualificazione apicale, per quanto compatibili.

Articolo 40 - Funzioni dei Dirigenti

- 1) I Dirigenti esercitano le funzioni loro attribuite e compiono gli atti loro delegati applicando gli indirizzi fissati dagli organi di governo.
- 2) I dirigenti svolgono le attività previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale ed in particolare:
 - a) sono responsabili dell'istruttoria dei provvedimenti di competenza degli organi di governo;
 - b) formulano proposte per il miglior funzionamento delle strutture;
 - c) svolgono analisi di fattibilità e formulano proposte relative al complessivo utilizzo delle risorse umane, finanziarie e tecniche;
 - d) curano le procedure di appalto e di concorso, presiedono le Commissioni di gara e di concorso e stipulano i contratti.
- 3) I dirigenti, in conformità alle direttive del Sindaco, emanano gli atti, compresi quelli autorizzativi e di spesa, corrispondenti alle attribuzioni della struttura di appartenenza e che non siano stati attribuiti alla competenza della Giunta. Spettano comunque ai dirigenti gli atti di contenuto vincolato o che comportino discrezionalità di carattere esclusivamente tecnico, nonché gli atti di esecuzione delle spese deliberate dagli organi di governo.
- 4) I dirigenti sono responsabili della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dell'efficacia della gestione.
- 5) I dirigenti a cui è attribuita la responsabilità di una struttura organizzano e dirigono l'attività di questa, assicurando il coordinamento delle unità che ne fanno parte; dispongono delle risorse assegnate e dei tempi di lavoro; assegnano i compiti e le mansioni al personale; promuovono la mobilità orizzontale; hanno l'iniziativa del procedimento disciplinare e irrogano, nei limiti del Regolamento, le sanzioni minori.
- 6) I dirigenti cui è attribuito l'incarico di coordinamento di un'area funzionale svolgono le funzioni ad essi affidate dal Sindaco ed esprimono, su specifica richiesta di questi, le valutazioni sul buon andamento delle strutture coordinate e sull'attività dei dirigenti e del personale delle stesse.
- 7) I dirigenti, preposti ad una struttura organizzativa complessa, esercitano le loro funzioni con autonomia e responsabilità.

Articolo 41 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

- 1) La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato previa selezione pubblica volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.

- 2) Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, nel rispetto dei limiti massimi fissati dalla legge.
- 3) Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

Articolo 42 - Uffici alle dipendenze degli organi politici

Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori. In nessun caso il già menzionato personale potrà svolgere attività gestionale.

Articolo 43 - Conferenza dei Dirigenti

- 1) È istituita la conferenza dei Dirigenti. Essa opera sotto la Presidenza del Segretario Generale.
- 2) La conferenza si riunisce almeno una volta a quadrimestre per verificare la funzionalità dei servizi e il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'amministrazione; formula proposte circa l'organizzazione dei servizi; riferisce alla Giunta Comunale sui propri lavori.
- 3) Si riunisce inoltre ogni volta che il Segretario Generale lo ritenga necessario per il buon andamento dei servizi. Alle riunioni della Conferenza può partecipare il Sindaco o un suo delegato.

Articolo 44- Il Segretario Generale

- 1) Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti. Sovrintende allo svolgimento delle funzioni del personale dirigente e ne coordina l'attività. Roga tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente. Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione. Esercita, altresì, ogni altra funzione attribuita dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti o conferita dal Sindaco. La legge disciplina le modalità della sua nomina e della sua revoca.
- 2) Il Segretario comunale svolge tutte le ulteriori attività previste dalla Legge, dai regolamenti comunali, dalle disposizioni del Sindaco, ivi inclusi quelli riguardanti incarichi e funzioni aggiuntive, dalle disposizioni contrattuali di categoria.

Articolo 45 -Vicesegretario

- 1) Il Comune ha un Vicesegretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario Generale.
- 2) Il Vicesegretario collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce automaticamente in caso di assenza o impedimento.
- 3) Il Vicesegretario è nominato dal Sindaco, tra il personale di qualifica dirigenziale, in possesso dei requisiti per l'accesso alla carriera di Segretario Comunale.

TITOLO V- ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE E DEMOCRAZIA DIRETTA

Articolo 46-Titolari dei diritti

- 1) Le disposizioni del presente titolo si applicano, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune:
 - a) ai cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;

- b) ai cittadini non residenti che ne facciano richiesta e che nel Comune esercitino e possano documentare la propria attività prevalente di lavoro o di studio;
 - c) agli stranieri e agli apolidi residenti nel Comune o a coloro che ne facciano richiesta e che vi svolgano e possano documentarla, propria attività prevalente di lavoro o di studio.
- 2) I diritti di partecipazione possono essere esercitati da persone singole o in forma associata.

Articolo 47- Libere forme associative

- 1) Sono di competenza del Consiglio Comunale tutti i provvedimenti di costituzione e modificazione delle forme associative, comunque denominate, comportanti accordi ed azioni congiunte, ai quali aderiscano altri comuni o province, salvo che tali accordi non siano in esecuzione di atti di indirizzo già assunti precedentemente dall'assemblea, ovvero non si configurino quali meri atti gestionali.
- 2) La Giunta, nel rispetto degli indirizzi e delle prerogative del Consiglio Comunale, delibera gli accordi, le convenzioni e l'adesione a forme associative che coinvolgono altri soggetti, pubblici o privati, diversi da comuni e province.
- 3) Il Comune valorizza le libere forme associative dei cittadini e ne facilita la comunicazione con l'amministrazione, promuovendone il concorso attivo all'esercizio delle proprie funzioni.
- 4) È prevista l'istituzione del registro comunale delle libere forme associative, favorendo le libere forme associative nel perseguimento di interessi che incidono e si sovrappongono all'interesse generale della Comunità, che curano l'interesse sociale della cultura e del turismo.
- 5) Ai sensi della legge n. 241/1990, del d.lgs. n. 117/2017 e delle disposizioni normative nel tempo vigenti sono consentite, oltre agli istituti di amministrazione condivisa, la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, ai soggetti che non perseguano scopi di lucro per l'esercizio di attività di pubblica utilità, in base a quanto disciplinato da apposito Regolamento comunale.
- 6) Per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi o per garantire l'espressione di esigenze di gruppi sociali, il Comune può istituire consulte tematiche, composte da gruppi o associazioni, con particolare attenzione a problematiche d'interesse sociale.
- 7) Le consulte vengono ascoltate in occasione della predisposizione di atti di indirizzo o di provvedimenti che riguardino la costituzione di servizi sul territorio.
- 8) La concessione di strutture, beni strumentali, contributi e servizi ad associazioni o altri organismi privati, è disciplinata da apposito regolamento relativo sia all'erogazione di sovvenzioni e ausili finanziari, sia alla concessione in uso di beni pubblici.
- 9) Alle associazioni è riconosciuto il diritto:
 - a) di presentare istanze, petizioni e proposte, accedere agli atti e alle informazioni concernenti l'attività amministrativa, in relazione ai fini dell'associazione risultanti dal rispettivo Statuto;
 - b) di partecipare, nei casi e secondo le modalità previste dai Regolamenti, agli organismi consultivi istituiti dal Comune e alla gestione o al controllo sociale dei servizi;
 - c) di accedere alle strutture ed ai servizi che il Comune mette a disposizione nell'osservanza delle norme statutarie e regolamentari poste a tutela della parità di trattamento.

Articolo 48 - Organismi di decentramento e di partecipazione

1. Il Regolamento sulla partecipazione prevede forme di coinvolgimento della cittadinanza nella discussione e predisposizione del bilancio annuale e degli strumenti urbanistici, anche attuativi, di particolare rilevanza.
2. Le forme di partecipazione di cui al comma precedente sono attivate e coordinate dal Consiglio Comunale e dalle sue articolazioni, con le modalità previste dal Regolamento predetto.

Articolo. 49 -Anagrafe delle associazioni e albo dei singoli volontari civici

- 1) Le associazioni, regolarmente costituite ed operanti nell'ambito comunale da almeno 1 anno, hanno diritto di essere iscritte in un registro anagrafico. Ai fini dell'iscrizione al registro sono comunicati l'atto notarile costitutivo dell'associazione, lo Statuto e le notizie relative alla sede locale ed alla composizione degli organi elettivi e le relative variazioni. Nel caso di comunicazione di dati e notizie non rispondenti al vero, si procede alla cancellazione d'ufficio dal registro.
- 2) L'iscrizione al registro dà all'associazione il diritto alla costante informazione sull'attività del Comune. Il Comune provvede a pubblicare una "Guida all'associazionismo" sulla base dei dati forniti dalle associazioni.
- 3) La mancata iscrizione nel registro non è in alcun caso motivo di esclusione di un'associazione o di un Gruppo dall'esercizio dei diritti che la legge e lo Statuto riconoscono alle associazioni.
- 4) Il Comune istituisce un Albo dei singoli volontari civici, stabilendone ambito d'intervento, modalità operative e risorse disponibili con apposito Regolamento.

Articolo 50 - Petizione e iniziativa popolare

- 1) Tutti i soggetti di cui al precedente art. 46 possono proporre agli organi del Comune petizioni, sottoscritte da almeno duecento aventi diritto e depositate presso la Segreteria Comunale. Per la presentazione non è richiesta alcuna particolare formalità. Il regolamento determina modalità, forme e tempi della risposta, che deve essere comunque resa entro due mesi.
- 2) La conferenza dei capigruppo stabilisce quali petizioni siano avviate per il relativo esame alle commissioni consiliari competenti o, in alternativa al Consiglio Comunale, in base ai criteri stabiliti dal regolamento.
- 3) Sul medesimo argomento oggetto di petizione, una volta trattato, non può essere presentata ulteriore petizione di identico contenuto.
- 4) I soggetti di cui al precedente art. 46 esercitano l'iniziativa degli atti di competenza del Consiglio Comunale presentando un progetto, accompagnato da una relazione illustrativa, con non meno di trecentocinquanta firme raccolte nei tre mesi precedenti il deposito, secondo modalità stabilite dal regolamento.
- 5) Il Consiglio Comunale delibera nel merito della proposta di iniziativa popolare entro i tempi stabiliti dalla conferenza dei capigruppo e comunque non oltre tre mesi dal deposito del testo, sottoscritto presso la Segreteria Generale.
- 6) Le proposte sono equiparate alle proposte di deliberazione ai fini dei pareri previsti dalla legge.
- 7) I medesimi soggetti possono presentare istanze ai competenti organi del Comune nelle materie di competenza locale e per promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
- 8) Le istanze vanno sottoposte all'esame del servizio competente, che deve compiere l'istruttoria entro il termine di trenta giorni e trasmetterle all'organo competente. Questo deve assumere le decisioni finali entro i successivi trenta giorni. Il termine di cui sopra può essere interrotto, previa comunicazione, nel caso in cui l'istruttoria richieda accertamenti od indagini particolari.

Articolo 51 - Consultazione della popolazione

- 1) Il Comune può consultare la popolazione, o parti di questa, in ragione dell'oggetto della consultazione medesima, attraverso assemblee, questionari, sondaggi di opinione e altre modalità, disciplinati dal regolamento di cui all'articolo precedente e che possono prevedere l'utilizzo di mezzi informatici e telematici.
- 2) La consultazione è indetta dal Consiglio Comunale su proposta della Giunta o di almeno un terzo dei componenti il Consiglio Comunale.

- 3) Il Sindaco provvede affinché le risultanze della consultazione siano tempestivamente esaminate dal Consiglio, secondo le modalità individuate dal regolamento di cui all'articolo precedente. Di essa viene data adeguata pubblicità nelle forme ritenute più idonee.

Articolo 52 -Referendum

- 1) Il Comune promuove la partecipazione dei cittadini alle scelte dell'Amministrazione anche attraverso la consultazione referendaria. Sulle materie di esclusiva competenza comunale possono essere indetti referendum popolari con finalità consultive, propositive e abrogative.
- 2) La competenza per l'indizione del referendum è attribuita al Sindaco previa delibera del Consiglio Comunale. Per la proposta di referendum sono richieste cinquecento firme da parte degli aventi diritto. La richiesta deve essere presentata da un comitato promotore, composto da almeno dieci cittadini aventi diritto.
- 3) Non possono essere sottoposti a referendum:
 - a) lo Statuto, il regolamento del Consiglio Comunale, lo Statuto delle aziende speciali e gli atti di costituzione di società per azioni e società a responsabilità limitata;
 - b) il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
 - c) i provvedimenti concernenti tributi e tariffe;
 - d) le deliberazioni di assunzione di mutui o di emissione di prestiti;
 - e) i provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni;
 - f) gli atti relativi al personale del Comune;
 - g) gli atti che garantiscono diritti delle minoranze stabiliti dalla legge;
 - h) le espropriazioni per pubblica utilità;
 - i) questioni attinenti sanzioni amministrative;
 - j) piano regolatore generale e relativi strumenti attuativi.
- 4) È vietata la riproposizione di referendum, sul medesimo argomento, per un periodo di anni cinque.
- 5) Quando il referendum sia stato indetto, il Consiglio Comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto, salvo che il Consiglio non debba esprimersi per obbligo o entro termine di legge, oppure salvo che con delibera, adottata a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, non decida altrimenti per ragioni di particolare necessità e urgenza.
- 6) La proposta, prima della raccolta delle firme, che deve avvenire in un arco di tempo non superiore a tre mesi, è sottoposta al giudizio di ammissibilità da parte di un comitato di Garanti, eletto dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, in modo che ne sia garantita la preparazione giuridico-amministrativa, l'imparzialità e l'indipendenza dagli organi del Comune.

Il giudizio di ammissibilità da parte del comitato dei Garanti, verte:

- a) sull'esclusiva competenza locale;
 - b) sull'esclusiva competenza del Consiglio Comunale a deliberare;
 - c) su attività deliberativa effettivamente in corso;
 - d) sulla congruità e sull'univocità del quesito.
- 7) Il Consiglio Comunale deve pronunciarsi sull'oggetto del referendum entro tre mesi dal suo svolgimento, se ha partecipato al voto almeno il cinquanta per cento degli aventi diritto per i referendum propositivi o abrogativi, e un terzo degli aventi diritto per i referendum consultivi e se il quesito referendario sia stato approvato a maggioranza assoluta dei voti validi.
 - 8) Non è consentito lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su non più di sei quesiti. Le votazioni referendarie non possono essere tenute nei dodici mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo.

- 9) Il regolamento determina i criteri di formulazione del quesito, nonché le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme del referendum dei sottoscrittori e dei presentatori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.
- 10) Quando il Referendum sia stato indetto, il Consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto salvo che, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, non decida altrimenti per particolari ragioni di necessità e di urgenza.

Articolo 53 - Strumenti di partecipazione popolare.

- 1) Il Comune riconosce il Bilancio partecipativo come strumento per promuovere la partecipazione dei cittadini alle politiche pubbliche locali, attraverso il Bilancio partecipato alle iniziative proposte dai cittadini e l'intervento collaborativo sul Bilancio Previsionale dell'Ente, secondo le diverse modalità possibili.
- 2) Il Comune riconosce l'Istruttoria Pubblica come strumento che si svolge tramite un confronto pubblico tra l'amministrazione Comunale e i cittadini, allo scopo di meglio identificare l'interesse generale da perseguire in un successivo atto amministrativo, secondo le modalità definite dal Regolamento.
- 3) Il Comune assicura lo svolgimento dei processi partecipativi per il coinvolgimento, l'informazione, la formazione, la progettazione, l'elaborazione e la discussione congiunta tra attori pubblici e attori privati, garantendo un percorso di confronto strutturato, su politiche, progetti o iniziative di particolare rilevanza per il territorio comunale.
- 4) Possono essere oggetto di processo partecipativo le procedure e i procedimenti tesi alla elaborazione di regolamenti, nonché alla elaborazione di atti di programmazione, di pianificazione e di progettazione, lì dove tali atti presentino il carattere della generalità riferita alla collettività, ovvero la cura di beni comuni e le forme di gestione condivisa dei servizi.
- 5) Dei processi partecipativi il Comune si obbliga a dar conto ed evidenza nei provvedimenti che adotta.
- 6) La disciplina è normata da apposito Regolamento, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti in materia di partecipazione.

Articolo 54 – Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze e Consulta dei Giovani

- 1) Il Comune istituisce e promuove, in collaborazione con gli istituti scolastici del territorio, il Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze, ispirato ai principi della Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza e alle disposizioni della legge 285/97 "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza", al fine di garantire la partecipazione dei ragazzi e delle ragazze del territorio comunale alla vita sociale, politica e culturale della Città. La sua composizione e il suo funzionamento sono disciplinati da apposito Regolamento.
- 2) La Consulta dei Giovani è un organo consultivo istituito dal Comune al quale sono chiamati a partecipare tutti i residenti di età compresa fra i 14 e i 26 anni per fornire pareri e avanzare proposte sull'azione amministrativa del Comune e promuovere iniziative a favore delle politiche giovanili. Il Comune redige apposito Regolamento per garantirne il funzionamento e le finalità.

TITOLO VI – REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E DISCIPLINA DEI CONTRIBUTI

CAPO I – Revisione Dei Conti

Articolo 55 - Nomina, decadenza e surroga del Collegio dei Revisori

- 1) La nomina, la composizione, il funzionamento, la durata in carica, le ipotesi di revoca e di cessazione e la conseguente sostituzione di componenti del Collegio dei Revisori sono disciplinate dalla legge.
- 2) In caso di cessazione dalla carica di una o più persone componenti del Collegio, il Consiglio Comunale provvede alla sostituzione entro trenta giorni, decorrenti, in caso di dimissioni, dalla loro comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Comunale.

Articolo 56 - Competenza del Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori:
 - a) svolge attività di collaborazione con l'organo consiliare e con le sue articolazioni nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
 - b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione del Comune, secondo le modalità stabilite nel Regolamento, ed attesta la corrispondenza del Rendiconto alle risultanze della gestione;
 - c) esprime il proprio parere sulla proposta di Bilancio Preventivo, sui documenti allegati e sulle proposte di variazione dello stesso e redige una apposita relazione sul Rendiconto, con la quale formula rilievi e proposte tendenti a conseguire migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione;
 - d) esercita la vigilanza sulla amministrazione dei beni comunali, compresi quelli concessi o locati a soggetti terzi;
 - e) riferisce immediatamente al Sindaco e al Presidente del Consiglio che, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne informa il Consiglio Comunale;
 - f) effettua le verifiche di cassa previste dalla legge;
 - g) esercita ogni altra funzione prevista dal Regolamento di Contabilità.
2. Dello stato di avanzamento del Bilancio viene redatta e trasmessa ai Revisori ed al Consiglio Comunale una rendicontazione trimestrale.

Articolo 57 - Funzionamento

1. In occasione della discussione di determinati argomenti, il Sindaco può invitare i Revisori ad assistere alle sedute della Giunta. Parimenti, il Presidente del Consiglio può invitare il Collegio ad assistere alle sedute del Consiglio Comunale. Il Presidente del Consiglio ha l'obbligo di invitare il Collegio, qualora lo richiedano il Sindaco ovvero un terzo dei Consiglieri assegnati.
2. Il Collegio deve presenziare alle sedute consiliari di approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
3. Copia di ciascun processo verbale deve essere trasmessa al Sindaco e al Presidente del Consiglio con le modalità stabilite dal Regolamento.

Articolo 58 - Responsabilità

1. I componenti il Collegio dei Revisori, nello svolgimento della loro attività, devono osservare le regole della deontologia professionale e conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui vengono a conoscenza per ragioni del loro ufficio.
2. I Revisori dei Conti rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza di chi ha ricevuto il mandato. In caso di inosservanza dei loro doveri, il Consiglio Comunale ne pronuncia la revoca, previa comunicazione al soggetto interessato almeno dieci giorni prima della seduta e tenendo conto delle sue eventuali deduzioni.

CAPO II - DISCIPLINA DEI CONTRIBUTI

Articolo 59 - Contributi

1. L'erogazione di ogni contributo e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati deve corrispondere al criterio di pubblica utilità.
2. Fatte salve le eccezioni, con apposito Regolamento, approvato dal Consiglio Comunale, sono fissati i criteri per l'erogazione dei contributi e per l'attribuzione dei già menzionati vantaggi economici, stabilendo, altresì, le modalità attraverso le quali tutti i soggetti aventi titolo possono accedervi. Del già menzionato regolamento deve essere data adeguata pubblicizzazione.
3. Alle Associazioni iscritte al registro previsto dal presente Statuto e ad altri organismi ed enti pubblici e privati senza fini di lucro, purché non svolgano preminente attività commerciale, individuata ai sensi del Codice civile, possono essere concessi contributi per la realizzazione di specifici progetti ed iniziative. Essi dovranno rientrare nei fini istituzionali del Comune. Apposite convenzioni possono prevedere il carattere continuativo dei contributi.
4. L'Amministrazione Comunale, nell'erogare i contributi, dandone menzione nella motivazione del provvedimento, deve considerare la rappresentatività del soggetto, le esperienze maturate nella realizzazione di iniziative analoghe, i risultati conseguiti, il livello di partecipazione autonoma del soggetto alla realizzazione dell'iniziativa. I contributi destinati ad una pluralità di progetti della stessa tipologia devono essere erogati in base ad un criterio di omogeneità, procedendo, ove necessario, e nel rispetto dei criteri fissati dal Regolamento, all'adozione di apposite delibere quadro settoriali.
5. I contributi sono erogati con deliberazione della Giunta Comunale con riferimento ad apposite voci di bilancio. L'Amministrazione cura la pubblicizzazione dell'elenco annuale dei soggetti beneficiari di contributi e sovvenzioni previsto dalla legge. La Giunta sottopone al Consiglio tale elenco contestualmente al Rendiconto.

TITOLO VII – FINANZA, CONTABILITÀ E CONTROLLO SULLA GESTIONE

Articolo 60 - Attività finanziaria ed impositiva del Comune

1. Il Comune ha autonomia finanziaria ed impositiva, nell'ambito dei propri statuti e regolamenti, nel rispetto delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. L'autonomia finanziaria si fonda su certezza di risorse proprie e attribuite.
3. La potestà impositiva si esercita nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.
4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi e applica le tasse, le tariffe e le contribuzioni in rapporto ai costi dei servizi determinati e in relazione a parametri di efficienza ed economicità.
5. Il Comune concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica attraverso azioni finalizzate a perseguire il miglioramento dell'efficienza dell'attività amministrativa, l'aumento della produttività e la riduzione dei costi nella gestione dei servizi pubblici e delle attività di propria competenza.

Articolo 61 - Ordinamento contabile del Comune.

L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato dalla normativa statale, nonché dal regolamento Comunale di contabilità.

Articolo 62 - Programmazione di bilancio.

- 1) La Sessione Programmatica e del Bilancio Preventivo comprende le sedute dedicate a tali temi comprese fra la presentazione al Consiglio Comunale dello schema di Bilancio Preventivo e la sua approvazione.
- 2) Nella Sessione Programmatica e del Bilancio Preventivo, il Consiglio Comunale procede alla verifica ed all'eventuale adeguamento delle linee programmatiche.
- 3) Il Bilancio Preventivo e suoi allegati costituiscono specificazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e non possono contrastare con le medesime.
- 4) Il Consiglio Comunale, oltre agli allegati al Bilancio Preventivo previsti dalla legge, provvede altresì ad approvare il DUP.
- 5) All'interno della Sessione Programmatica e del Bilancio Preventivo, una o più sedute del Consiglio Comunale possono essere dedicate alla discussione della relazione tecnico-finanziaria e all'operatività dei soggetti concessionari mediante i quali sono gestiti i servizi pubblici locali. In tali sedute il Consiglio Comunale può approvare atti d'indirizzo.
Nel sito internet dell'ente locale sono pubblicati il bilancio di previsione, il piano esecutivo di gestione, le variazioni al bilancio di previsione, il bilancio di previsione assestato ed il piano esecutivo di gestione assestato.
- 6) La Sessione del Rendiconto comprende le sedute dedicate a tale tema comprese fra la presentazione al Consiglio Comunale e la sua approvazione.
- 7) Nella Sessione del Rendiconto, il Consiglio Comunale procede alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche.
- 8) Contestualmente al Rendiconto, dovranno altresì essere presentati al Consiglio Comunale una relazione contenente l'elenco di tutte le consulenze e gli incarichi professionali affidati nell'anno precedente, l'elenco di chi ha beneficiato dei contributi previsti e tutte le altre relazioni previste dal presente Statuto e da altre deliberazioni del Consiglio.
- 9) Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il documento unico di programmazione sono predisposti dalla Giunta Comunale e da questa presentati al Consiglio Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla legge e dal regolamento di contabilità.
- 10) Le aziende speciali e le istituzioni sono tenute a presentare il loro schema di bilancio al Consiglio Comunale, almeno trenta giorni prima della presentazione del bilancio Comunale, al fine di consentire le iscrizioni attive e passive riguardanti i loro bilanci.
- 11) Prima della approvazione del bilancio di previsione finanziario del Comune, sono attivate forme di consultazione con le organizzazioni della società civile, con particolare riguardo all'entità del livello dei servizi in rapporto alle risorse finanziarie disponibili.

Articolo 63- Rendiconto della gestione

Il rendiconto della gestione, con i relativi allegati, viene presentato ed approvato secondo le modalità e i termini stabiliti dalla legge ed al regolamento di contabilità.

Articolo 64 – Gestione di bilancio e piano esecutivo di gestione.

1. Sulla base del bilancio di previsione finanziario è approvato il Piano esecutivo di Gestione.
2. Con il Piano esecutivo di Gestione vengono assegnate le risorse di bilancio in conformità ai principi e alle specifiche attribuzioni indicati dalla legge.
3. I Dirigenti, preso atto degli stanziamenti assegnati e della qualità e quantità delle prestazioni da erogare alla collettività, seguendo gli indirizzi politici formulati dagli organi di governo,

articoleranno gli interventi secondo ordini di priorità, cercando di ottimizzare nel corso dell'intero esercizio l'utilizzo delle risorse.

4. A tal fine, è di competenza dei Dirigenti la gestione finanziaria, sia sotto l'aspetto dell'entrata (per l'accertamento, la riscossione ed il versamento), che sotto l'aspetto della spesa (per l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento), in conformità al regolamento di contabilità.

Articolo 65-Controlli interni

1. Il Comune istituisce ed attua i controlli interni previsti dall'art. 147 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Spetta al Regolamento del Sistema dei Controlli Interni la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, ivi compreso quello di gestione, svolto anche attraverso la costituzione di apposito ufficio, in base alle norme previste dagli art.196, 197 e 198 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267.
3. L'ufficio preposto al controllo di gestione provvede a predisporre rapporti periodici che danno conto dell'andamento della gestione. Tali rapporti sono trasmessi agli organi politici e di controllo individuati dal Regolamento del sistema dei Controlli interni.

Articolo 66 - Organizzazione dei servizi pubblici locali e partecipazione a società di capitali

Il Consiglio Comunale delibera in merito a:

- a) modalità e principi di organizzazione dei servizi pubblici, ivi compresi eventuali processi di esternalizzazione;
- b) atti concessori per la gestione di servizi pubblici;
- c) statuti delle società di capitali partecipate dal Comune;
- d) contratti di servizio, e loro modifiche, regolanti i rapporti tra la Città ed i soggetti gestori dei servizi pubblici locali;
- e) convenzioni stipulate con ogni soggetto pubblico o privato allo scopo di attribuire al medesimo lo svolgimento di attività o servizi; variazioni di partecipazione della Città in società di capitali anche conseguenti ad eventuali variazioni della consistenza del capitale sociale delle suddette società.

Il Consiglio Comunale, congiuntamente al contratto di servizio, approva i contenuti fondamentali della carta di qualità che ogni gestore di servizio pubblico locale dovrà successivamente adottare.

Articolo 67 - Indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza

1. Il Consiglio Comunale approva periodicamente atti di indirizzo nei confronti delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza da parte della Città.
2. Chi rappresenta la Città nelle aziende ed enti di cui al precedente comma si attiene agli indirizzi approvati dal Consiglio e riferisce in merito, trasmettendo annualmente una relazione al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale. Ogni rappresentante del Comune è convocabile al fine di relazionare nella Commissione competente per materia.
3. Il Consiglio Comunale, con specifica deliberazione, può disciplinare ulteriori criteri e modalità di rapporto, anche attribuendo specifica competenza in merito alle Commissioni Consiliari, con le persone che rappresentano il Comune.

Articolo 68 - Indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni

1. Nel corso di ogni mandato amministrativo, il Consiglio Comunale delibera in merito agli indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
2. Nel rispetto della legge e dello Statuto, la deliberazione contenente gli indirizzi di cui al comma precedente disciplina, in particolare:
 - a) le forme di pubblicità per le future nomine da parte del Sindaco e la relativa modalità di presentazione di domande da parte dei soggetti interessati;
 - b) i requisiti richiesti;
 - c) il rapporto tra soggetti nominati, Consiglio Comunale e sue articolazioni;
 - d) l'attuazione delle norme sulle pari opportunità, garantendo la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali degli Enti, delle Aziende e delle Istituzioni dipendenti dal Comune secondo le disposizioni concernenti la parità di accesso previste da leggi e regolamenti vigenti.

Fino all'assunzione da parte del Consiglio Comunale della deliberazione di cui al precedente comma 1, il Sindaco provvede all'adozione di tutti gli atti di nomina e di designazione, nel rispetto degli indirizzi adottati dal precedente Consiglio.

Articolo 69 - Contrazione di mutui, aperture di credito ed emissione di prestiti obbligazionari

1. Il Consiglio Comunale delibera la contrazione di mutui e le aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali.
2. Negli atti fondamentali di cui al comma precedente, la contrazione di mutui e le aperture di credito debbono essere motivate, deve essere esplicitata la loro destinazione e deve essere quantificato l'onere aggiuntivo gravante sull'ente.
3. Il Consiglio delibera altresì in materia di emissione di prestiti obbligazionari, contrazione di aperture di credito, rilascio di fidejussioni.

Articolo 70 - Patrimonio

1. I beni immobili appartenenti al patrimonio Comunale sono gestiti con criteri di economicità e di efficienza.
2. I proventi della gestione immobiliare sono destinati al finanziamento di servizi pubblici comunali.
3. La cessione a terzi dei beni immobili avviene esclusivamente a prezzi di mercato, con le procedure previste dalla legge e dal regolamento Comunale.

TITOLO VIII – INFORMAZIONE, PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, DIRITTO D'ACCESSO E TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Articolo 71 - Diritto di accesso ai documenti amministrativi

- 1) Il Comune garantisce, a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, l'accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei principi e delle norme stabiliti dalla legge e dal presente Statuto e secondo le modalità fissate dall'apposito regolamento.
- 2) Il regolamento:
 - a) disciplina le modalità di accesso, nella forma di presa visione e rilascio di copia di documenti, che è subordinato al pagamento dei soli costi di riproduzione;

- b) disciplina l'oggetto dell'accesso individuando i casi in cui lo stesso è escluso o differito, ai sensi di legge;
 - c) detta le misure organizzative idonee a garantire l'effettivo esercizio del diritto di accesso, anche attraverso la costituzione dell'ufficio relazioni col pubblico.
- 3) Sono pubblici i provvedimenti finali emessi dagli organi e dai Dirigenti del Comune. La conoscibilità si estende ai documenti in essi richiamati.
 - 4) Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limite di divulgazione.

Articolo 72 - Diritto di informazione.

- 1) Il Comune garantisce l'informazione riguardante l'organizzazione e la sua attività, condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica, e la realizza tramite il proprio sito istituzionale, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge e per mezzo della stampa e altri strumenti di informazione e comunicazione di massa.
- 2) Il Comune ha un Albo Pretorio informatico per la pubblicazione degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico. Il collegamento all'Albo è presente nella prima pagina del sito internet del Comune in uno spazio idoneo a consentirne la massima accessibilità. Per gli atti da esporre all'Albo, potrà essere organizzata la pubblicazione, anche a mezzo di sistemi telematici.

Articolo 73 - Partecipazione ai procedimenti amministrativi.

- 1) Nelle materie di propria competenza il Comune assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti amministrativi, secondo i principi stabiliti dalla legge.
- 2) Fermo restando quanto disposto dal precedente comma, il regolamento disciplina il diritto dei destinatari e degli interessati:
 - ad essere ascoltati dal responsabile del procedimento sui fatti rilevanti ai fini dell'emanazione del provvedimento;
 - ad assistere alle ispezioni e agli accertamenti rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
 - ad essere sostituiti da un rappresentante.

Articolo 74 - Ordine di trattazione delle richieste di atti.

Nella trattazione di pratiche che riguardino interessi di persone fisiche o giuridiche: autorizzazioni, licenze, concessioni, ecc., è obbligatorio l'ordine cronologico della protocollazione. La disciplina per i casi di urgenza è regolata previamente e resa pubblica.

Articolo 75 - Tutela della riservatezza.

Nel trattamento dei dati personali, il Comune informa la propria azione alla tutela dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato, nel rispetto dei principi e delle disposizioni previste dalla legge.

Ai fini di cui al primo comma adegua il proprio ordinamento e adotta misure per facilitare l'esercizio dei diritti dell'interessato.

TITOLO IX – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 76 - Revisione dello Statuto.

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura stabilita dall'art.6, commi 4 e 5 del D.lgs. 18 agosto 2000 , n 267.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio Comunale, congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto.
3. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale: l'abrogazione totale dello Statuto assume efficacia con approvazione del nuovo testo dello stesso.
4. Nessuna norma dello Statuto può costituire oggetto di revisione od abrogazione prima che sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dell'ultima modifica apportata alla norma che si intende modificare, salvo gli adeguamenti e le modifiche richiesti dalla legge.
5. La proposta di revisione od abrogazione respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata prima che sia trascorso un anno dalla deliberazione consiliare di rigetto.

Articolo 77 - Adozione dei regolamenti.

Il regolamento del Consiglio Comunale è deliberato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto.

Articolo 78 - Disciplina transitoria e finale.

1. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al precedente articolo, continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, purché non espressamente in contrasto con le disposizioni della Legge o dello Statuto medesimo.
2. Quando si fa riferimento ai Consiglieri si intende compreso anche il Sindaco, tranne che la disposizione non lo escluda esplicitamente. Quando la disposizione si riferisce ad una frazione del numero dei Consiglieri, questa si intende sempre arrotondata aritmeticamente alla cifra superiore.

Articolo 79 - Pubblicazione Invio al Ministero-Entrata in vigore Statuto.

1. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio.
4. Il Segretario Comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
5. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative più idonee ad assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.